



Decreto Dirigenziale n. 15 del 07/03/2017

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE N.6 DEL 29 MARZO 2006 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARABURANTE AUTOSTRADALE AUTORIZZATO CON DECRETO REGIONALE N. 1198 DELL'1/12/2014 IN FREGIO ALL'AUTOSTRADA A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA DIREZIONE SALERNO KM 40+450 "ADS CAMPAGNA NORD" RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPAGNA (SA) ALLA SOCIETA' ESSO ITALIANA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN ROMA VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 25.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- a. con il Regio Decreto - Legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367, e con Regio Decreto del 20 luglio 1934, n°1303 e successivo regolamento di esecuzione del R.D.L. 2.11.1933, n°1741, è stato disciplinato l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;
- b. l'art.16 del D.L. 26 ottobre 1970, n°745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n°1034, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n°1269, stabiliscono che, per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, l'Ente concedente deve tener conto:
 - b.1) della natura e della durata dell'attività precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;
 - b.2) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati alla importanza dell'impianto per il quale è chiesta la concessione;
 - b.3) della possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;
 - b.4) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.
- c. l'art.105 comma 2 lettera f del D.Lgs.vo 31 marzo 1998 n.112, attribuisce alle Regioni le funzioni relative alle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali, nonostante quanto disposto dall'art.1, comma 1 del D.Lgs.vo 32/98;
- d. l'art.22 della Legge Regionale n.8 del 30 luglio 2013 stabilisce che la concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione Campania ed è subordinata:
 - d.1) al rispetto delle norme previste dalla legge regionale 8/2013;
 - d.2) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;
 - d.3) al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione nonché alla eventuale bonifica del sito, se necessaria;
 - d.4) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS, se proprietari dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto della presente legge; all'art.16;

RICHIAMATI

- a) Il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 "Sviluppo economico e Attività Produttive";
- b) il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04. "Energia e Carburanti";
- c) il DD. n. 1161 del 26/11/2014 di conferimento al P.i. Guido Amarante dell'incarico di posizione di tipo Organizzativa denominata "Procedure amministrative in materia di oli minerali e commercializzazione GPL (L.239/2004, D.lgs. 128/2006) e provvedimenti autorizzativi. L.R. 8/2013 Concessioni regionali impianti di distribuzione carburanti autostradali D.lgs.32/98 e L.R.8/2013, Monitoraggio rete regionale impianti di distribuzione carburanti, gestione banca dati";
- d) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;

ACQUISITA

- a) l'istruttoria svolta dal titolare di Posizione Organizzativa competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE:

- a. con decreto dirigenziale regionale n.1198 del 01/12/2014 è stata concessa l'autorizzazione per la installazione di un impianto di distribuzione carburanti autostradale in fregio all'Autostrada A3 Salerno/Reggio Calabria direzione Salerno km 40+450 "ADS Campagna Nord" ricadente nel territorio del Comune di Campagna (SA) alla Società Esso Italiana S.r.l.;
- b. con nota del 21/12/2016 la Società Esso Italiana S.r.l. ha chiesto il collaudo dell'impianto di cui sopra autorizzato dalla Regione Campania per l'installazione di una nuova area di servizio (ADS) lungo l'Autostrada Salerno/Reggio Calabria, direzione Salerno;
- c. con nota prot. n.0043726 del 20/01/2017 la Regione Campania Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive UOD 04 Energia e Carburanti ha convocato la Commissione di collaudo dell'impianto così come stabilito dall'art.23 della legge regionale 30 luglio 2013 n.8;
- d. con il verbale di collaudo effettuato in data 30/01/2017 con esito positivo da apposita Commissione regionale è stata accertata la conformità alle vigenti norme di sicurezza e fiscali nonché l'idoneità all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti;
- e. con nota n. 3057 del 14/02/2017 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno ha rilasciato il Certifica di Prevenzione Incendi valido fino al 25/01/2022;
- f. con nota n.20175443 del 03/03/2017 l'Agenzia de lle Dogane di Salerno ha rilasciato la Licenza di Esercizio n. IT00SAY01224N;
- g. con istanza del 06/02/2017 Società Esso Italiana S.r.l., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio definitivo dell'impianto di distribuzione carburanti autostradale in fregio all'autostrada A16 Napoli Canosa, direzione Ovest denominato "ADS Mirabella Nord" ricadente nel territorio del Comune di Mirabella Eclano (AV);

TENUTO CONTO che la Società Esso Italiana S.r.l. è in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnica, organizzativa ed economica, prevista dagli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 1269/71 e dall'art.22 comma 3, della già citata L.R. n.8/2013;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di poter concedere alla Società Esso Italiana S.r.l. con sede legale in Roma Viale Castello della Magliana, 25, l'autorizzazione per l'esercizio definitivo dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione autostradale in fregio all'Autostrada A3 Salerno/Reggio Calabria direzione Salerno km 40+450 Area di Servizio denominata "ADS Campagna Nord" ricadente nel territorio del Comune di Campagna (SA) così costituito:

Per territorio del Comune di Campagna (CN) con contributo:			
SERBATOI INTERRATI	CAPACITA' SERBATOI mc.	PRODOTTO	CAPACITA' mc.
1 compartato	30+20	Benzina SSpb	50,00
1 compartato	30+20	30 mc. Gasolio e 20 di gasolio supreme	50,00
3	50	Gasolio	150,00
1	50	Benzina SSpb	50,00
1	30	GPL	30,00
7	Distributori multiprodotto a 6 pistole per SSpb/Gasolio/Gasolio Supreme		
2	Distributore a doppia erogazione per Gasolio/Gasolio alta portata		
1	Distributore a doppia erogazione per GPL/GPL		
3	Accettatori di banconote collegati alle colonnine di distribuzione multiprodotto a 6 pistole per SSpb/Gasolio/Gasolio supreme		
1	Accettatore carte magnetiche aziendali collegato ad un distributore a doppia erogazione per Gasolio ad alta portata		
mc.5,00 di olio lubrificante in confezioni sigillate			

VISTO :

- a. il Regio Decreto - Legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367, Regio Decreto del 20 luglio 1934, n°1303 e regolamento di esecuzione del R.D.L.

- 2.11.1933, n°1741, che disciplinano l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;
- b. l'art.16 del D.L. 26 ottobre 1970, n°745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n°1034, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n°1269;
- c. l'art.22 della Legge Regionale n.8 del 30 luglio 2013 che stabilisce che la concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione Campania ed è subordinata:
- c.1) al rispetto delle norme previste dalla legge regionale 8/2013;
- c.2) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;
- c.3) al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione nonché alla eventuale bonifica del sito, se necessaria;
- c.4) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS, se proprietari dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto della presente legge; all'art.16;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 04 Energia e Carburanti e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. Art.1 - Di concedere alla Società Esso Italiana S.r.l. con sede legale in Roma Viale Castello della Magliana, 25, l'autorizzazione all'esercizio definitivo dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione autostradale in fregio all'Autostrada A3 Salerno/Reggio Calabria direzione Salerno km 40+450 Area di Servizio denominata "ADS Campagna Nord" ricadente nel territorio del Comune di Campagna (SA) così costituito:

SERBATOI INTERRATI	CAPACITA' SERBATOI mc.	PRODOTTO	CAPACITA' mc.
1 compartato	30+20	Benzina SSpb	50,00
1 compartato	30+20	30 mc. Gasolio e 20 di gasolio supreme	50,00
3	50	Gasolio	150,00
1	50	Benzina SSpb	50,00
1	30	GPL	30,00
7	Distributori multiprodotto a 6 pistole per SSpb/Gasolio/Gasolio Supreme		
2	Distributore a doppia erogazione per Gasolio/Gasolio alta portata		
1	Distributore a doppia erogazione per GPL/GPL		
3	Accettatori di banconote collegati alle colonnine di distribuzione multiprodotto a 6 pistole per SSpb/Gasolio/Gasolio supreme		
1	Accettatore carte magnetiche aziendali collegato ad un distributore a doppia erogazione per Gasolio ad alta portata		
mc.5,00 di olio lubrificante in confezioni sigillate			

2. Art. 2 – La presente concessione ha validità fino all'1/12/2035 ed è vincolata alla efficacia del rapporto di convenzione intercorrente tra la Società ANAS concessionaria e la Società Esso Italiana S.r.l. sub-concessionaria. La Società Esso Italiana S.r.l. ai sensi del comma 1 dell'art.26 della già menzionata Legge Regionale 8/2013, dovrà, presentare sei mesi prima della scadenza della presente concessione, istanza di rinnovo alla Regione Campania Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive U.O.D. Energia e Carburanti Centro Direzionale Isola A/6 Napoli, producendo tutta la documentazione necessaria per il suddetto rinnovo ivi compresa quella attinente la

efficacia del rapporto di convenzione intercorrente tra ANAS S.p.a. e la Società Esso Italiana S.r.l. valido sette anni a decorrere dal 30/01/2017(data del collaudo) e fino al 30/01/2024 (data di efficacia del rapporto della convenzione);

3. Art. 3 – Qualora, allo scadere del termine previsto dalla concessione, le Amministrazioni concedenti non ritengano di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo, a qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.
4. Art. 4 – La Società concessionaria dovrà prevedere adeguati servizi e strutture per i soggetti portatori di handicap, sia nei locali di ristoro, sia nei servizi igienici, ai sensi dell'art.27 della legge 30.3.1971, n°118 e successive modifiche e integrazioni;
5. Art. 5 – La Società concessionaria è obbligata sotto pena di decadenza, a mantenere, in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto di distribuzione carburanti di cui al precedente articolo.
6. Art. 6 – La presente concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto sopra indicato possano comunque derivare a terzi.
7. Art. 7 – L'esercizio dell'impianto, di cui alla presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La Società concessionaria dovrà consentire in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati.
8. Art. 8 – La Società concessionaria è tenuta ad apporre, sugli apparecchi di distribuzione automatica, i cartellini indicatori del prezzo di vendita dei carburanti. E' tenuta, inoltre, ad utilizzare i distributori automatici esclusivamente per l'erogazione del tipo di carburante. Su ciascun apparecchio di erogazione dovrà essere specificata, con apposita dicitura, la qualità di carburante di cui è concessa la vendita.
9. Art. 9 – La Società concessionaria è tenuta, sotto pena di decadenza, a non apportare modifiche, né a dare altra destinazione all'impianto di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.
10. Art. 10 – Sono vietate le cessioni ed il trasferimento ad altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione di cui al presente Decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.
11. Art. 11 – La Società concessionaria ha l'obbligo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburanti. Essa non potrà sospendere l'esercizio dell'impianto di cui al precedente art.1, senza la preventiva autorizzazione della Regione Campania Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive U.O.D. Energia e Carburanti Centro Direzionale Isola A/6 Napoli. Per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico potrà essere ordinata la immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.
12. Art. 12 – La Società concessionaria è tenuta, a rilasciare formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti precisando che le stesse si intenderanno accettate dalla Società beneficiaria in caso di mancata opposizione entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione del presente Decreto.
13. Art.13 – La presente concessione viene trasmessa al Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, all'Assessore allo Sviluppo Economico e AA.PP., alla Segreteria di Giunta e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
Dr. Alfonso Bonavita